

TORNATA DEL 5 GENNAIO 1858

ranno escluderli ora, non essendovi alcuna prescrizione precisa alla quale possano appoggiarsi.

Riguardo poi ai miei nuovi colleghi, io penso che nel dubbio non vorranno iniziare la loro carriera parlamentare con un atto illiberale. Sì, illiberale: perchè lo diceva il signor presidente del Consiglio ed è nello spirito della legge, che tutti i cittadini sono eleggibili, salvo si possa citare un articolo di legge che escluda questo ceto di persone; ma se l'alinca 5 dell'articolo 98 della legge elettorale non ne lo esclude in modo certo ed incontestabile, ne viene di conseguenza che essi devono essere ammessi nella Camera.

Dopo queste considerazioni, che io lascio all'apprezzamento della Camera, attendo con fiducia la decisione che essa sarà per dare su quest'importante questione di principio. (Bravo! *dal centro e dalla destra*)

GASTALDETTI. Il canonico Scavini faceva rimprovero, a coloro i quali osteggiano l'eleggibilità dei canonici, che si voglia con ciò limitare la libertà accordata dallo Statuto, e che sia questa opinione avversa alla parola ed alla ragione che dettò l'eccezione consegnata nell'alinca quinto dell'articolo 98 della legge elettorale.

Egli disse che nell'interpretazione di questa legge si vogliono anche accogliere le regole consegnate nel Codice civile; che vuolsi, cioè, ad una legge attribuire quella interpretazione che sia consentanea al chiaro significato delle sue parole.

Ho chiesto la parola per rispondere a questa obiezione. Nei primi momenti in cui chiesi facoltà di parlare dinanzi a questo Consesso io non vorrei che si avesse opinione che io stia per principii contrari alla libertà; amo la libertà in tutto e per tutti; e se qui io espongo con convincimento la mia opinione, non è perchè io voglia osteggiare principii i quali siano contrari alla libertà.

Sta bene, la legge vuole essere interpretata secondo il naturale senso delle sue parole; ma, di grazia, quale è il naturale senso delle parole le quali sono consegnate nell'articolo di legge che ho più volte citato? Il legislatore dice che non possono essere eletti deputati gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza. La locuzione è chiara; purchè si provi che vi ha giurisdizione con obbligo di residenza, noi non facciamo cosa contraria alla libertà nell'applicare una legge secondo il significato naturale della sua espressione. La difficoltà consiste tutta nel vedere se i canonici delle chiese cattedrali abbiano quella giurisdizione con obbligo di residenza, la quale costituisce un ostacolo a che possano essere eletti a deputati. Qui è il nodo della difficoltà, ed io, per quanto abbia procurato di porre attenzione alle ragioni addotte dal canonico Scavini, non mi riuscì di riscontrarci una chiara definizione della giurisdizione che compete alla Chiesa.

Questa definizione della giurisdizione che debbe competere alla Chiesa fu allegata dall'onorevole Genina, e quindi essenzialmente m'indirizzerò al discorso di lui per provare che ai canonici delle chiese cattedrali

veramente compete quella giurisdizione con obbligo di residenza che debbe escluderli dalle funzioni di deputato.

Il deputato Genina divide in tre punti la sua dimostrazione. Egli volle provare alla Camera in primo luogo che la giurisdizione, di cui parla l'alinca 5 dell'articolo 98 della legge elettorale, non è quella la quale compete ai canonici: in secondo luogo volle provare che, se giurisdizione compete ai canonici, questa giurisdizione è piuttosto nel Capitolo che non negli individui e che la legge elettorale non vuole essere intesa nel senso di escludere coloro che hanno una giurisdizione non individuale ma collegiale: in terzo luogo volle provare che, perchè si faccia luogo all'esclusione dall'ufficio di deputato, per l'applicazione di quest'alinca 5, dell'articolo 98 della legge elettorale, si richiede che non solo vi abbia giurisdizione, ma sia a questa annesso l'obbligo di residenza.

In primo luogo adunque la giurisdizione che compete o che possa competere ai Capitoli ed ai canonici non è, secondo l'onorevole Genina, quella la quale può allegarsi per applicare l'articolo della legge elettorale.

Ma il deputato Genina, nel mentre prese a difendere l'eleggibilità dei canonici, non potè a meno per l'eletto suo ingegno di convenire che una giurisdizione compete ai canonici. Egli disse però che questa giurisdizione la esercitano collegialmente non individualmente.

La giurisdizione ecclesiastica quale sia ho procurato di definirla nelle parole che ho già dette alla Camera. La giurisdizione ecclesiastica, ricorrendo a quell'autorità che con piacere veggo accettata dal deputato Scavini, la giurisdizione ecclesiastica qual è definita dal Berardi, comprende tutto ciò che si richiede per reggere ed amministrare la Chiesa. Data questa larga definizione, la quale s'incontra nella prima pagina del trattato del Berardi sulla giurisdizione ecclesiastica, non può essere rievocato in dubbio che i Capitoli delle chiese cattedrali concorrano al compimento di atti i quali appartengono al Governo e all'amministrazione della Chiesa. Ora, se non può dubitarsi che ai canonici compete il diritto di concorrere in atti per il governo ed amministrazione delle chiese, è indubitato eziandio che ai canonici compete un diritto di giurisdizione.

Ma, si dice, se atto di giurisdizione compete, questo non è quello che fu previsto dalla legge elettorale perchè sia effettuata l'esclusione. Coloro che si appigliano a questa difesa dovrebbero pur dimostrare che nella legge elettorale vi ha una distinzione; che il legislatore abbia definito una specie di giurisdizione così precisa che un'altra specie resti esclusa; cosicchè vi voglia il concorso di una determinata giurisdizione per operare l'esclusione. Ma la legge è chiara e precisa, essa non distingue; dice in termini generali che, dovunque vi ha giurisdizione con obbligo di residenza, quanto ad ecclesiastici, basta questo per indurre l'ineleggibilità.

La giurisdizione è nel Capitolo non negli individui. Ecco la seconda dimostrazione che volle dare l'onorevole Genina. Io non mi occupo, e non credo per l'og-